

STATUTO

SOCIETÀ OPERAIA MASCHILE E FEMMINILE DI MUTUO SOCCORSO IN ISEO

CAPO I

NATURA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - È riconosciuta come già esistente a partire dal 1° ottobre 1863 e duratura in perpetuo la "Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo Soccorso in Iseo", con sede in Iseo.

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, e che non può svolgere attività d'impresa, è fondata sulla unione e fratellanza dei Soci.

Art. 2 - Costituita ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, è/sarà un Ente del Terzo Settore.

Art. 3 - Persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà attraverso l'esclusivo svolgimento, in favore dei Soci e loro familiari conviventi, mediante interventi diretti oppure aderendo a forme di mutualità mediata.

Allo scopo viene istituito un "Fondo Assistenza Soci", disciplinato da apposito Regolamento, per una o più delle seguenti attività:

- a) Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di invalidità temporanea o permanente;
- b) Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici a familiari di Soci deceduti;
- d) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Art. 4 - La Società potrà promuovere attività a carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitarie e di diffusione dei valori mutualistici.

Art. 5 - Sulla base dei principi ispiratori della legge n. 3818 del 14.04.1886 la Società si propone inoltre di:

- a) cooperare, in senso lato, all'educazione morale, civile e culturale dei Soci e loro familiari; promuovere attività ricreative di aggregazione sociale (purchè non prevalenti sulle attività sociali);
- b) nobilitare ed onorare il Lavoro dell'Uomo nella Società;
- c) editare periodici relativi all'attività dell'Associazione;
- d) collaborare con altre realtà istituzionali e/o associative per iniziative locali.

Art. 6 - Il diritto della Società emana dalla maggioranza dei Soci secondo le norme del presente Statuto.

Art. 7 - La Società ha una propria bandiera, a colori nazionali, portante il motto "ONESTÀ E LAVORO".

Essa è custodita presso la Sede Sociale e deve essere portata od esposta in occasione delle feste nazionali e sociali e in ogni circostanza a giudizio degli Organi direttivi della Società.

Art. 8 - La Società può accettare Eredità, Legati e Donazioni, a norma delle vigenti leggi, purché non soggetti a condizioni contrarie ai suoi fini.

Art. 9 - Nella Società si distinguono una Sezione Maschile ed una Sezione Femminile, entrambe soggette alle norme del presente Statuto, con parità di DIRITTI e DOVERI.

CAPO II

DEI SOCI

Art. 10 - Coloro che hanno cooperato alla Fondazione della Società, e cioè i primi 162 soci, risultanti dal libro matricola, sono considerati SOCI FONDATAORI.

Art. 11 - Hanno diritto a divenire Soci tutti i residenti nel Comune di Iseo senza distinzione di sesso, etnia o religione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì ammettere, a suo insindacabile giudizio, cittadini italiani non residenti, purché il loro numero non superi il 20% dei Soci residenti in Iseo, iscritti in quel momento.

Art. 12 - I Soci sono suddivisi in due categorie:

- a) SOCI ORDINARI
- b) SOCI ONORARI

il loro numero è illimitato.

Art. 13 -

- a) sono Soci ORDINARI coloro che versano la quota annuale d'iscrizione;
- b) sono Soci ONORARI coloro che con il consiglio, l'opera gratuita e disinteressata, portano giovamento alla conservazione e prosperità della Società, oppure si sono distinti per segnalati servigi alla Patria, alla Società, o per particolari meriti nel campo del Lavoro.

L'ammissione di tali Soci viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, in via discrezionale, su proposta degli organi direttivi o di qualsiasi Socio.

Art. 14 - Chiunque intenda divenire Socio deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, compilando apposito modulo e fornendo i dati richiesti, dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto l'età di anni 15;
- b) essere di buona condotta;
- c) non aver subito condanna per reati considerati come titolo di esclusione dalla Società, salvo il caso di conseguita formale riabilitazione.

Art. 15 - Spetta al Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, pronunciarsi sull'accettazione della richiesta.

Nella delibera di ammissione verrà indicata la decorrenza, che di norma sarà il

1° giorno del mese successivo alla data della domanda.

In caso di rifiuto si deve darne comunicazione scritta motivandone il rigetto. Il diniego potrà essere impugnato avanti l'Assemblea che delibererà nella prima riunione utile.

Art. 16 - Ai Soci incombe l'obbligo di versare annualmente il contributo sociale (entro il 1° trimestre). I Soci usufruiscono dei vantaggi mutualistici che la Società accorda loro e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni prese dagli organi statutari ed hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di giorni 30.

I Soci Onorari sono esentati da tale obbligo.

Il Consiglio di Amministrazione può esonerare dal versamento della quota talune categorie di Soci.

Art. 17 - Le comunicazioni e le notifiche dirette ai Soci dagli organi sociali si intendono fatte regolarmente all'indirizzo risultante sulla domanda di iscrizione e/o all'indirizzo di posta elettronica.

Art. 18 - Ciascun Socio può recedere dalla Società mediante dichiarazione personale o comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nessun diritto spetta al Socio recedente verso la Società per effetto del recesso.

CAPO III

DELL'ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 19 - L'esclusione del Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e può avvenire solo per le seguenti cause:

a) **Morosità** nel pagamento dei contributi annuali.

È escluso il socio che sia in mora nel pagamento di almeno due annualità. Il Socio escluso può successivamente essere riammesso, su domanda, ma con nuova decorrenza di anzianità.

b) **Indegnità**: è escluso il Socio che viene meno ai doveri sociali di lealtà e rispetto nei confronti della Società e dei suoi organi e che, con azioni disoneste e fraudolente arrechi danno materiale o morale alla Società. È parimenti escluso il Socio che notoriamente tenga una condotta dissoluta, che maltratti o trascuri volontariamente la propria famiglia e che comunque rechi offese al prestigio della Società per il fatto di appartenervi.

c) **Indegnità per condanna**: è infine escluso il Socio che riporti condanna per delitti contro lo Stato, le Religioni, il buon costume, la proprietà o per reati di frode, falso e bancarotta fraudolenta.

La riammissione del Socio escluso per indegnità conseguente a condanna potrà avvenire solo dopo la formale riabilitazione.

Art. 20 - Nessun diritto di rivalsa, rimborso o risarcimento compete al Socio escluso verso la Società per nessun titolo.

CAPO IV

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) i Proibiviri
- e) Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

a) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 22 - I Soci Ordinari , maggiorenni ai sensi della Legge Civile, riuniti costituiscono l'Assemblea Generale.

I Soci maggiorenni diventano elettori e possono essere eletti alle cariche sociali trascorso un anno dalla loro iscrizione.

Il diritto di voto si esercita personalmente o a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro Socio, col massimo di nr. 10 deleghe o quel diverso numero previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

La delega non è valida per l'elezione delle cariche sociali.

Art. 23 - Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Nelle adunanze ordinarie si procede alla discussione e approvazione del bilancio annuale o del diverso documento previsto dalla normativa sul Terzo Settore, nomina e revoca degli organi sociali e sulla azione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, al rinnovo delle cariche sociali, alla determinazione dei contributi sociali.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea e possono essere trattati anche i seguenti argomenti:

- a) decisione sui reclami dei Soci contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvazione delle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci;
- c) approvazione del regolamento applicativo redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) alienazione del patrimonio immobiliare;
- e) ogni questione riguardante la vita della Società.

Le adunanze straordinarie hanno luogo per affari urgenti, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Hanno pure luogo a seguito di richiesta scritta, firmata da almeno trenta Soci elettori, indicante gli oggetti da trattarsi.

Ove la domanda di convocazione abbia per oggetto modifiche dello Statuto o alienazione del patrimonio immobiliare, la richiesta deve essere firmata da almeno un decimo dei Soci elettori.

Art. 24 - La convocazione dei Soci per le Assemblee deve farsi con avviso contenente l'ordine del giorno e recante l'indicazione del luogo, giorno e ora

dell'adunanza tanto di prima, quanto di seconda convocazione.

L'avviso dovrà essere affisso all'albo della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con comunicazione scritta o in via telematica ai singoli Soci.

Art. 25 - L'Assemblea può deliberare esclusivamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno indicato nell'avviso.

Se all'ordine del giorno vi è la discussione del rendiconto, questo deve trovarsi depositato per gli interi 15 giorni antecedenti l'adunanza, presso la Sede Sociale, a disposizione di tutti i Soci.

Art. 26 - L'Assemblea è validamente costituita, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, qualora consti l'intervento di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, se in prima convocazione, e qualunque sia il loro numero, se in seconda convocazione.

Se all'ordine del giorno figurano modifiche dello Statuto o alienazione del patrimonio immobiliare, l'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà validamente costituita soltanto con l'intervento, diretto o con delega, di almeno la metà dei Soci elettori.

La verifica della legale costituzione dell'Assemblea dovrà eseguirsi non prima che siano trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Art. 27 - Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

b) **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, Soci Ordinari eleggibili.

Sono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 29 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri ed i compiti di gestione ed amministrazione della Società e dei fondi sociali, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea nel presente Statuto.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'accettazione di eredità, legati e donazioni, a mente dell'art. 3;
- b) la formazione del rendiconto annuale da presentarsi alla Assemblea per l'approvazione;
- c) l'acquisto di beni immobili;
- d) l'impiego dei capitali sociali e fondi patrimoniali;
- e) la determinazione delle spese anche straordinarie di amministrazione;
- f) la nomina del Segretario, nonchè l'assunzione di ogni altro impiegato, stabile o temporaneo, che si rendesse necessario e la determinazione dei rispettivi compensi.

Art. 30 - Spetta pure al Consiglio di Amministrazione la deliberazione sulla assunzione di mutui, anche ipotecari, con Istituti di Credito, qualora detti mutui siano destinati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio al fine di conservarne ed accrescerne il valore e la redditività, in conformità con la natura

e scopi della Società.

L'assunzione di prestiti ed obbligazioni da destinarsi invece alla realizzazione di scopi sociali particolari dovrà essere previamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 31 - Al Consiglio di Amministrazione è demandata la nomina di commissioni di Soci per la cura e lo studio di particolari settori dell'attività sociale.

Art. 32 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza del Presidente (o del Vice Presidente nei casi di motivato impedimento di cui all'art. 35) e di almeno cinque membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per i casi previsti dal 1° comma dell'art. 30 è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie; le straordinarie possono essere convocate oltre che per iniziativa del Presidente anche su domanda di almeno 1/3 dei consiglieri.

In ogni caso l'adunanza, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto o telematico a tutti i membri del Consiglio.

C) PRESIDENTE

Art. 34 - Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo due votazioni nulle si procederà al ballottaggio tra i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulta eletto chi dei due ottiene la maggioranza assoluta dei votanti purchè siano presenti almeno i 4/5 dei componenti.

Art. 35 - Al Presidente compete la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di impedimento motivato o di vacanza della carica, e ne esercita incondizionatamente le funzioni.

d) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 36 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea, fra una rosa proposta dal Consiglio di Amministrazione.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

A loro compete la sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi della Società.

Art. 37 - Ai Probiviri spetta la decisione circa tutte le controversie inerenti l'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, quelle fra Organi della Società e fra Società e Soci, in via inappellabile.

I Probiviri hanno diritto ad intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

e) ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 38 - Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,

L'Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto ordinamento.

Può esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 39 - Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 40 - Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO V

PATRIMONIO E RENDITE SOCIALI

Art. 41 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni immobili, mobili e titoli di proprietà della Società;
 - b) dai lasciti e dalle donazioni, anche con vincolo di particolare destinazione.
- Esso viene amministrato indivisamente anche riguardo ai beni di cui alla lettera b).

Art. 42 - Le fonti economiche necessarie al conseguimento dei fini sociali sono:

- a) i redditi del Patrimonio sociale;
- b) le contribuzioni dei Soci.

I redditi patrimoniali saranno destinati agli scopi sociali previo accantonamento, nel fondo speciale di riserva ordinaria, di una quota pari almeno al 5%.

Art. 43 - L'impiego dei capitali sociali e dei fondi patrimoniali può avvenire esclusivamente:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in azioni di società con partecipazione a maggioranza pubblica o di banche quotate ufficialmente;
- c) in beni immobili.

Il Consiglio di Amministrazione decide con propria deliberazione il reimpiego dei fondi patrimoniali in una delle forme sopra descritte.

CAPO VI

ESTINZIONE - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - La Società si estingue qualora lo scopo sociale non sia più perseguibile o per il venir meno di tutti i Soci.

La Società si scioglie per delibera dell'Assemblea o per disposizioni di legge. Lo scioglimento per delibera dell'Assemblea avviene solamente con il voto favorevole di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 45 - Nel caso di scioglimento per delibera dell'Assemblea, nella stessa deliberazione verranno nominati tre liquidatori, anche non Soci, i quali formeranno il Comitato di Liquidazione.

Il Comitato nomina nel suo seno il Presidente.

Ai liquidatori spettano i poteri previsti dalla legge, applicandosi le norme di cui agli artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del C.C.

Art. 46 - In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nel rispetto delle norme che regolano la devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo Settore.

Art. 47 - Nel caso che alcuni beni siano vincolati a fini particolari l'Ente beneficiario continuerà a destinare le rendite di tali beni o i beni stessi ai fini per i quali vennero donati o lasciati alla disciolta Società o da questa già destinati a fini particolari.